



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO – DELEGATO XXXXXXXXX

Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino

Visti l'articolo 4, comma 5 della Legge 27 aprile 2023 n.69 e l'articolo 55, comma 3 della Legge 5 dicembre 2011 n.188;

Visto il Decreto Delegato 13 dicembre 2023 n. 180;

Visti l'articolo 2, comma 7 del Decreto Delegato n. 104 del 04 agosto 2025:

7. Con distinto decreto delegato adottato dal Congresso di Stato nell'esercizio, mediante più atti successivi, della delega di cui all'articolo 4 della Legge 27 aprile 2023 n.69, è disciplinato l'ordinamento degli studi nel rispetto della legislazione vigente in materia di istruzione superiore. Tale decreto delegato è adottato su proposta avanzata dal CdA, sentito il CA

ORDINAMENTO DEGLI STUDI DELL'ISTITUTO MUSICALE SAMMARINESE

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente decreto delegato, in ottemperanza dell'articolo 2, comma 7 del Decreto Delegato n. 104/2025, determina i criteri generali per l'ordinamento degli studi, la tipologia dei titoli di studio e le norme concernenti i crediti formativi, i corsi accademici e i regolamenti didattici dell'Istituto Musicale Sammarinese.

Art. 2

(Definizioni)

2. Ai fini delle disposizioni di cui al presente decreto delegato si intende per:
 - a) Statuto IMS: Il Decreto Delegato n. 104/2025;
 - b) IMS: l'Istituto Musicale Sammarinese come disciplinato dal Decreto Delegato n. 104/2025;
 - c) legge sull'istruzione superiore: la legge n. 69 del 27 aprile 2023 e successive modifiche;
 - d) il quadro sammarinese delle qualifiche (QSQ): il decreto delegato n.180 del 13 dicembre 2023 e successive modifiche;
 - e) Credito o CFA: si intende il sistema ECTS così come richiamato dal QSQ.

Art. 3

(Ordinamento didattico generale e offerta formativa)

1. L'offerta formativa dell'IMS è organizzata secondo quanto previsto dallo Statuto IMS, ed in particolare agli articoli 3 e 4, e si articola principalmente in:
 - a) corsi e progetti formativi di educazione e avviamento alla musica;

Bozza inviata alla Segreteria per verifiche di competenza ed emanazione

- b) corsi strutturati di base, di fascia pre-accademica, disciplinati in modo da consentirne la frequenza agli alunni iscritti alle scuole di ogni ordine e, eventualmente finalizzati all'iscrizione ai corsi accademici;
 - c) corsi liberi di musica per tutte le età;
 - d) corsi accademici.
2. con riferimento ai corsi di cui ai punti a), b) e c) del comma 1 l'offerta formativa dettagliata ed i regolamenti didattici sono adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'IMS nell'ambito della regolamentazione prevista all'articolo 2 comma 6, lettera d) dello Statuto IMS;
 3. con riferimento ai corsi di cui al punto d) del comma 1 l'offerta formativa dettagliata ed i regolamenti didattici sono adottati dal Consiglio di Amministrazione dell'IMS nell'ambito della regolamentazione prevista all'articolo 2 comma 6, lettera d) dello Statuto IMS nell'ambito e nel rispetto della legge sull'istruzione superiore e del QSQ e secondo quanto stabilito dai successivi articoli.
 4. Oltre a quanto previsto al comma 1 possono essere attivati ulteriori progetti formativi e sociali purché nel rispetto delle finalità istituzionali definite dallo Statuto IMS;

Art. 4

(Titoli e corsi accademici)

1. L'IMS può rilasciare i seguenti titoli nell'ambito del QSQ:
 - a) diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di primo livello (Livello 6A QSQ);
 - b) diploma accademico di secondo livello, conseguito al termine del corso di diploma accademico di secondo livello o del corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico (Livello 7A QSQ);
 - c) diploma accademico di specializzazione, conseguito al termine del corso di specializzazione (Livello 6B e 7B QSQ);
 - d) corso di alta formazione (Livello 6C QSQ)
 - e) diploma accademico di dottorato di ricerca conseguito al termine del corso di dottorato alla ricerca nel campo corrispondente (Livello 8 QSQ);
2. I titoli conseguiti al termine dei corsi dello stesso livello, nell'ambito della stessa scuola, hanno identico valore legale.
3. I corsi accademici di cui al comma 1 sono organizzati per aree e settori artistico-disciplinari nel rispetto delle classificazioni europee dei programmi formativi. I settori artistico-disciplinari costituiscono, esclusivamente nell'ambito dei corsi accademici, il riferimento per la programmazione dell'offerta formativa, per il reclutamento del personale docente e per il riconoscimento dei titoli nell'ambito degli accordi internazionali, e sono adottati dal Consiglio di Amministrazione, sentita la proposta del Consiglio Accademico, e sottoposti a presa d'atto del Congresso di Stato.
4. Il corso di diploma accademico di primo livello ha l'obiettivo di assicurare un'adeguata padronanza di metodi e tecniche artistiche, nonché l'acquisizione di specifiche competenze disciplinari e professionali.
5. Il corso di diploma accademico di secondo livello, o il corso di diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per la piena padronanza di metodi e tecniche artistiche e per l'acquisizione di competenze professionali elevate.
6. Il corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente competenze professionali elevate in ambiti specifici.
7. Il corso di dottorato di ricerca ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per la programmazione e la realizzazione di attività di ricerca di alta qualificazione. Il titolo finale è equiparato al dottorato di ricerca universitario.
8. Il corso di perfezionamento o master risponde ad esigenze culturali di approfondimento in determinati settori di studio o ad esigenze di aggiornamento o di riqualificazione professionale e di educazione permanente.
9. I titoli di cui alle lettere a), b), c), d), ed e) del comma 1 hanno valore legale.
10. Il riconoscimento di tali titoli all'esterno della Repubblica avviene sulla base degli accordi internazionali vigenti.
11. Il diploma accademico di primo livello dell'IMS è equiparato, ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi e alla prosecuzione degli studi nella Repubblica di San Marino, alla laurea triennale rilasciata dalle università sammarinesi. Il diploma accademico di secondo livello è equiparato alla laurea magistrale. L'equiparazione ha effetto dalla data di conseguimento del titolo.

Art. 5

(Ammissione ai corsi)

1. Per essere ammessi ad un corso di diploma di primo livello occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore.
2. I regolamenti didattici, ferme restando le attività di orientamento, richiedono altresì il possesso o l'acquisizione di un'adeguata preparazione iniziale. A tale fine, gli stessi regolamenti didattici definiscono le conoscenze richieste per l'accesso e ne determinano le modalità di verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, svolte eventualmente anche in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore.
3. Per essere ammessi ad un corso di diploma accademico di secondo livello, occorre essere in possesso di laurea o di diploma accademico di primo livello ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente. Occorre, altresì, che la preparazione acquisita sia coerente ed adeguata al corso di secondo livello.
4. Per essere ammessi ad un corso di specializzazione, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale o di titoli previgenti ad essi equiparati, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero riconosciuto equipollente.
5. Per essere ammessi ad un corso di dottorato di ricerca, occorre essere in possesso di diploma accademico di secondo livello o di laurea magistrale, ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.
6. Per essere ammessi ad un corso di perfezionamento o ad un master di primo livello, occorre essere in possesso di diploma accademico di primo livello o di laurea. Per essere ammessi ad un master di secondo livello, è richiesto il possesso del diploma accademico di secondo livello o della laurea magistrale o titoli previgenti ad essi equiparati ovvero altro titolo di studio conseguito all'estero e riconosciuto equipollente.
7. Il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero ai soli fini dell'ammissione a corsi è deliberata dall'Istituto Musicale Sammarinese, nel rispetto delle norme vigenti.
8. L'IMS, a seguito di deliberazione del Consiglio Accademico, può ammettere ai corsi di diploma accademico di primo livello studenti con spiccate capacità e attitudini, ancorché privi del diploma di istruzione secondaria superiore, comunque necessario per il conseguimento del diploma accademico.

Art. 6

(Crediti formativi accademici CFA)

1. Al CFA corrispondono 25 ore di impegno per studente; si possono motivatamente determinare variazioni in aumento o in diminuzione delle già menzionate ore per singole scuole, entro il limite del 20 per cento.
2. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo pieno, è convenzionalmente fissata in minimo 60 CFA.
3. La quantità media di impegno di apprendimento, svolto in un anno da uno studente a tempo parziale è convenzionalmente fissata in 36 CFA.
4. I CFA corrispondenti a ciascuna attività formativa sono acquisiti dallo studente con il superamento dell'esame o di altra forma di verifica del profitto disciplinata dal regolamento didattico.
5. Il riconoscimento totale o parziale dei CFA acquisiti da uno studente, ai fini della prosecuzione degli studi in altro corso della stessa istituzione o in altre istituzioni di pari grado compete alla istituzione che accoglie lo studente, con procedure e criteri predeterminati stabiliti nel rispettivo regolamento didattico.
6. Possono essere riconosciuti come CFA, secondo criteri predeterminati nel regolamento didattico, le conoscenze e abilità professionali certificate, maturate nella specifica disciplina. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio Accademico sulla base di documentazione fornita dallo studente, che può comprendere attestati di servizio, portfolio delle produzioni artistiche, registrazioni audiovisive o altra documentazione pertinente. Il numero di CFA riconoscibili non può superare il 30 per cento del totale richiesto per il corso di iscrizione.

Art. 7

(Conseguimento dei titoli e durata dei corsi)

1. Per conseguire il diploma accademico di primo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 180 CFA.
2. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello, lo studente deve aver acquisito almeno 120 CFA.
3. Per conseguire il diploma accademico di secondo livello a ciclo unico, lo studente deve aver acquisito almeno 300 CFA.
4. Per conseguire il diploma di perfezionamento o master, lo studente deve aver acquisito almeno 60 CFA.

Bozza inviata alla Segreteria per verifiche di competenza ed emanazione

5. Per ogni corso è definita una durata in anni, proporzionale al numero totale di crediti secondo quanto previsto dai precedenti commi, tenendo conto che ad un anno corrispondono, di norma, 60 CFA.

Art. 8

(Regolamenti didattici dei corsi accademici)

1. I regolamenti didattici di cui all'articolo 2 comma 6, lettera d) dello Statuto IMS riguardanti i corsi accademici vengono definiti secondo le previsioni del presente decreto delegato e determinano:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi, indicando le relative scuole di appartenenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa definendo:
 1. per ciascuna scuola la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale, alle attività di laboratorio o ad altre attività formative di tipo individuale e/o di gruppo;
 2. di norma, rispetto all'impegno complessivo di ciascun CFA, alle lezioni teoriche il 30 per cento, alle attività teorico-pratiche il 50 per cento ed alle attività di laboratorio il 100 per cento.
 - d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - i) criteri generali sull'obbligo di frequenza, che i regolamenti di corso determinano in misura non inferiore al 50 per cento per ciascuna attività formativa, con esclusione dello studio individuale. Per le attività di natura prevalentemente laboratoriale o pratico-strumentale, i regolamenti di corso possono elevare la soglia fino all'80 per cento.
2. I regolamenti dei corsi disciplinano la funzionalità dei singoli corsi di studio, con riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei singoli corsi, con indicazione dei dipartimenti e, se costituite, delle scuole di afferenza;
 - b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei curricula;
 - c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa;
 - d) le modalità della prova finale per il conseguimento del titolo;
 - e) l'elenco degli insegnamenti dei corsi e dell'eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
 - f) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa;
 - g) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - h) la tipologia delle forme didattiche, degli esami e delle altre verifiche del profitto degli studenti;
 - i) le disposizioni sull'obbligo di frequenza per ciascuna attività formativa, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal regolamento di ordinamento di cui al comma 1, con indicazione delle procedure di accertamento e delle conseguenze per il mancato rispetto dell'obbligo.

Art. 9

(Collaborazione con terzi per il rilascio dei titoli)

1. Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto, l'IMS può, anche ai fini del rilascio di titoli accademici, sottoscrivere accordi di collaborazione, di partenariato e convenzioni con altri soggetti, pubblici o privati, purché riconosciuti dalle rispettive autorità pubbliche nazionali.
2. Gli accordi di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Accademico, e devono indicare:
 - a) il titolo congiunto o doppio rilasciato e il suo posizionamento nel QSQ;
 - b) la quota minima di attività formative svolte presso l'IMS, non inferiore al 30 per cento del totale dei CFA previsti;

Bozza inviata alla Segreteria per verifiche di competenza ed emanazione

- c) le modalità di riconoscimento reciproco dei CFA;
- d) le procedure per la prova finale congiunta, ove prevista.

Art. 10

(Assicurazione della qualità)

1. L'IMS adotta procedure interne di assicurazione della qualità della didattica e della ricerca, in conformità agli standard europei per la garanzia della qualità nell'istruzione superiore.
2. Il Consiglio Accademico approva annualmente un rapporto di autovalutazione sull'efficacia dei corsi accademici, che è reso pubblico sul sito istituzionale dell'IMS.
3. L'IMS si sottopone periodicamente a processi di valutazione esterna da parte di organismi nazionali o internazionali accreditati, anche nell'ambito di reti di istituzioni di alta formazione musicale.

Art. 11

(Mobilità studentesca internazionale)

1. L'IMS promuove e favorisce la mobilità degli studenti nell'ambito di programmi europei e internazionali di cooperazione nell'istruzione superiore.
2. I CFA acquisiti dallo studente durante periodi di studio presso istituzioni estere di pari livello, nell'ambito di accordi di mobilità sottoscritti dall'IMS, sono riconosciuti secondo i criteri stabiliti nel regolamento didattico del corso di appartenenza.
3. Il riconoscimento dei CFA di cui al comma 2 avviene prima della partenza dello studente attraverso un piano di studi concordato, salvo motivate modifiche approvate dal tutor accademico.

Art. 12

(Norme finali e abrogazioni)

1. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi accademici in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in CFA e riconosciuti ai fini del conseguimento dei diplomi di cui all'art. 4.
2. i diplomi conseguiti secondo il previgente ordinamento conservano piena validità legale e sono equiparati, ai fini del presente decreto e dell'accesso ai pubblici concorsi nella Repubblica di San Marino, ai titoli del nuovo ordinamento dello stesso livello.
3. Sono abrogati:
 - a) il Decreto Legge n. 62 del 31 maggio 2012;
 - b) il Regolamento n. 12 del 30 settembre 2015.